

# Rapporto

numero

**7890 R**

data

13 ottobre 2020

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **della Commissione Costituzione e leggi sul messaggio 16 settembre 2020 concernente la modifica della Legge sulla protezione civile in merito alla durata del servizio di protezione civile per un periodo transitorio dal 01.01.2021 al 31.12.2025**

### **1. INTRODUZIONE**

Il presente messaggio è volto ad adeguare, in maniera transitoria, l'attuale Legge sulla protezione civile affinché possa essere garantita la sua conformità con le nuove disposizioni della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 20 dicembre 2019 (nLPPC), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. Tra le varie modifiche introdotte, si evidenzia quella relativa alla riduzione della durata del servizio: in effetti, *«uno dei principali cambiamenti previsti dalla nLPPC concerne la durata del servizio, che con l'art. 31 nLPPC viene ridotto di 8 anni, in quanto l'obbligo di prestare servizio per le funzioni di milite e di sottoufficiale passa da 20 anni attuali a 12 anni totali di servizio prestati attualmente fissato fino a 40 anni»*.

Allo scopo di consentire ai Cantoni di adattarsi alla nuova situazione legislativa – in particolare per quanto concerne gli aspetti organizzativi e di struttura – e di assorbire adeguatamente la riduzione del numero di militi, il diritto federale ha previsto, all'art. 99 cpv. 3 nLPPC, la possibilità per i Cantoni di prolungare la durata del servizio per un periodo massimo di 5 anni (con il mantenimento dell'obbligo di prestare servizio sino alla fine dell'anno in cui gli astretti compiono 40 anni).

Tale estensione può essere introdotta a livello cantonale, tramite una disposizione transitoria, solo se ritenuta indispensabile al mantenimento degli effettivi necessari e qualora la sottodotazione degli stessi sia una conseguenza diretta della riduzione della durata del servizio prevista dalla nLPPC.

Il messaggio, analizzata la situazione cantonale in modo dettagliato, traduce questa possibilità in una modifica dell'attuale Legge sulla protezione civile quale disposizione transitoria nel diritto cantonale.

### **2. ELEMENTI ANALIZZATI**

Per quanto concerne l'analisi dettagliata della situazione, in particolare in relazione agli scenari che si verrebbero a creare dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della nuova nLPPC) senza l'accettazione dell'introduzione della norma transitoria, si rinvia alle spiegazioni esaustive contenute nel messaggio governativo. Analisi che si è avvalsa di una

puntuale consultazione, coinvolgendo i principali enti e servizi interessati quali i Consorzi di protezione civile, i Municipi, l'Associazione dei Comuni ticinesi nonché la Polizia cantonale.

Riassumendo, ecco i temi e gli elementi di criticità emersi:

▪ **Proscioglimento repentino del numero di militi (-43.5%)**

Il Canton Ticino conta oggi 4'599 militi ripartiti tra le 6 Regioni di protezione civile. La contrazione del periodo dell'obbligo di servizio, così come previsto nella nLPPC, porta concretamente, con il 31.12.2020, a un proscioglimento di 2'001 militi della protezione civile. Come ben espresso nel messaggio, *«alla prevista diminuzione degli effettivi causati dall'introduzione della nLPP (effetto parzialmente controllabile con l'introduzione della disposizione transitoria qui proposta) si devono affiancare gli effetti di una lineare diminuzione dei nuovi assoggettamenti alla protezione civile in fase di reclutamento: fattore aggravante ai fini della riduzione degli effettivi ed ancor più grave, tendenza non influenzabile»*.

▪ **Consequente perdita di risorse umane operative importanti**

La riduzione suindicata andrebbe, se priva di un adeguato e corretto periodo transitorio di adattamento, a incidere sulla struttura operativa di specialisti e quadri, i quali ricoprono oggi funzioni essenziali e costituiscono una risorsa preziosa su cui il Cantone ha investito, risultando quindi determinanti per un buon funzionamento del corpo grazie alla loro formazione e alla loro esperienza.

▪ **Rischio di minore capacità ed efficienza operativo a breve termine**

Il mancato processo di adattamento potrebbe comportare il rischio di una minore capacità di reazione e prestazione d'intervento, ciò che potrà essere assorbito solo attraverso un progressivo adattamento e riassetto che va sviluppato e introdotto in un lasso di tempo ragionevole (individuato nel periodo transitorio).

▪ **Ripercussioni sull'impianto formativo**

In assenza di un periodo di transizione adeguato il contesto di riorganizzazione formativa e adattamento potrebbe comportare difficoltà.

### **3. NORMA TRANSITORIA PROPOSTA**

Alla luce di quanto emerso, la proposta governativa tesa a introdurre una norma transitoria ben si inserisce e risulta pienamente comprensibile, nel rispetto dei requisiti di transitorietà espressi dalla nLPPC; infatti *«tale estensione può essere introdotta a livello cantonale solo se ritenuta indispensabile al mantenimento degli effettivi necessari e qualora la sotto dotazione degli effettivi fosse una conseguenza diretta della riduzione della durata del servizio prevista dalla nLPPC»*.

Risulta importante precisare che l'introduzione di questa modifica legislativa andrà trattata indipendentemente dall'adeguamento del resto della Legge sulla protezione civile. Infatti la revisione di quest'ultima non può avvenire prima che il quadro legislativo federale venga definitivamente stabilito. Ciò accadrà nel corso del mese di novembre 2020, quando il Consiglio federale adotterà le revisioni dell'Ordinanza sulla protezione civile e dell'Ordinanza sulla protezione della popolazione. Ritenuto che la disposizione transitoria oggetto del presente messaggio deve imperativamente entrare in vigore il 1° gennaio 2021, occorre procedere con la sua adozione prima di poter elaborare la nuova Legge sulla protezione civile.

## **Testo del nuovo art. 14a - Base legale transitoria**

*1 I militi della protezione civile che sono soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, hanno l'obbligo di prestare servizio sino alla fine dell'anno in cui compiono i 40 anni.*

Con questa proposta di modifica (disposizione transitoria), visti i ristretti tempi, si raggiunge pertanto l'obiettivo di dare la possibilità alle Regioni di mantenere l'assetto attuale per i prossimi 5 anni, lasciando loro il tempo per introdurre i necessari accorgimenti.

## **4. CONCLUSIONI**

Preso atto di come l'esigenza sia riconosciuta da tutti gli attori coinvolti, considerati gli aspetti legati alla garanzia di adeguamento al nuovo quadro legislativo che richiede e impone un periodo transitorio, e ritenuto che non si intravedono conseguenze di natura finanziaria a livello di enti locali, la Commissione Costituzioni e leggi invita senza riserva il Gran consiglio ad approvare il Disegno di modifica della Legge sulla protezione civile annesso al messaggio governativo.

Per la Commissione Costituzioni e leggi:

Paolo Ortelli, relatore

Aldi - Balli - Bertoli - Buzzini - Censi -

Corti - Filippini - Gendotti - Ghisolfi -

Isabella - Käppeli - Lepori C. - Lepori D. -

Ris - Stephani - Viscardi